

Rivalutazione cripto-attività.....	1	Contributo statale per colonnine elettriche di ricarica	2
Norme in materia di whistleblowing	2	Imposta di bollo addebitata in fattura	3
Proroga scadenza per assegnazione e cessione (privatizzazione) agevolata.....	2	Quali saranno le novità della legge bilancio 2024?	3
Nuova scadenza credito d'imposta energia.....	2		

RIVALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ

Durante quest'anno, il fisco si è espresso dettagliatamente sul tema della tassazione delle cripto-attività e ha contemporaneamente introdotto la possibilità di una sanatoria delle cripto-attività degli anni precedenti.

Il decreto-legge 197/2022 prevede la possibilità di rivalutare le attività derivanti da criptovalute, le quali non erano indicate nella dichiarazione dei redditi.

La sanatoria/rivalutazione è applicabile per le persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici che non hanno dichiarato le cripto-attività al 31/12/2021 ed i relativi redditi nella dichiarazione dei redditi. La sanatoria è soggetta a una sanzione dello 0,5% per l'indicazione omessa nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) e a un'imposta sostitutiva del 3,5% per i redditi derivanti da cripto-valute non tassati. Inoltre, la domanda di rilevazione degli attivi deve essere presentata all'Agenzia delle entrate tramite PEC entro il **30 novembre 2023**.

Vi preghiamo dunque cortesemente di contattarci il più presto possibile se avete delle cripto-attività da regolarizzare o rivalutare.

In generale, nell'ambito della **tassazione delle cripto-valute** si può dire che:

- i proventi derivanti da una cessione a pronti o da un prelievo sono tassabili con un'imposta sostitutiva del 26% se la giacenza media dei *wallet* ha superato il controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (tasso di cambio al 1° gennaio).
- I proventi derivanti da una cessione a termine devono sempre essere tassati
- nella dichiarazione deve essere sempre indicato il *wallet*, ovvero il valore al 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni anno. Sul titolo stesso non sono dovute imposte o tasse.

In modo tale da poter calcolare il maggior ovvero il minor ricavo nel caso di una cessione di cripto-valute, è necessario documentare ogni acquisto e cessione ovvero prelievo – per ogni singolo acquisto devono essere indicati la data e il prezzo di acquisto, il numero di unità, la data di vendita, il prezzo di vendita o il tasso di cambio come media di tutte le piattaforme nel giorno della vendita.

Per la dichiarazione dei redditi bisogna quindi indicare il *wallet* iniziale (tasso di cambio al 1° gennaio della piattaforma) e il *wallet* finale (tasso di cambio al 31 dicembre della piattaforma), nonché la conferma che il valore medio del *wallet* non ha superato l'importo di euro 51.645,59 per sette giorni lavorativi continui (tasso di cambio del 1° gennaio). In questo caso, nella dichiarazione devono essere indicati solo i valori del *wallet*.

Nel caso in cui la giacenza media dei *wallet* abbia superato il controvalore di euro 51.645,59 per sette giorni continui dell'anno, bisogna determinare eventuali plusvalenze (maggior ricavi). Ai fini della determinazione

delle plusvalenze deve essere assunto come costo o valore di acquisto quello determinato con il metodo L.I.F.O. (last in first out) – quelli acquistati per ultimi sono considerati venduti per primi.

A tal fine è necessario il prezzo di acquisto dei bitcoin ceduti e il valore di vendita al giorno della cessione o del prelievo. A tal fine, ogni acquisto deve essere registrato in una tabella con la data, il numero e il prezzo di acquisto, per poter calcolare la corrispondente plusvalenza in caso di cessione. In assenza del prezzo di acquisto, per calcolare la plusvalenza si utilizza il valore medio mensile più basso nell'anno della cessione, sempre a scapito del contribuente.

NORME IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Recepimento della Direttiva UE in vigore

Il “whistleblower” è chi segnala attività illecite e/o fraudolenti commesse da un’organizzazione pubblica o privata.

Lo Stato italiano ha adeguato le proprie disposizioni di legge alle direttive europee già in vigore in materia di whistleblowing. L'obiettivo è quello di introdurre diverse misure per proteggere i whistleblower. Nelle aziende con più di 50 dipendenti e in quelle con il modello organizzativo ai sensi del DL 231/2001, deve essere creato un rispettivo punto di riferimento.

PROROGA SCADENZA PER ASSEGNAZIONE E CESSIONE (PRIVATIZZAZIONE) AGEVOLATA

La Legge di Bilancio 2023 prevede una nuova versione dell'assegnazione agevolata degli immobili non utilizzati per scopi aziendali e dei beni aziendali iscritti nei pubblici registri.

Le società possono dunque assegnare gli immobili non utilizzati per scopi aziendali o i veicoli iscritti nei pubblici registri ai soci o cessarli a questi ultimi pagando un'imposta sostitutiva agevolata. Le plusvalenze imponibili degli immobili non sono pertanto calcolate sulla base del valore di mercato, ma con riferimento alla rendita catastale rivalutata. La rendita catastale costituisce l'importo minimo, anche in caso di cessione. La plusvalenza realizzata può essere compensata pagando un'imposta sostitutiva dell'8% ovvero del 10,5%. La scadenza per l'assegnazione o la cessione era inizialmente prevista per il 30/09/2023. La predetta scadenza è stata **prorogata al 30/11/2023**.

NUOVA SCADENZA CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA

Come è ben noto, nel 2022 e 2023 sono stati previsti diversi crediti d'imposta (tax credit) per l'energia ed il gas naturale al fine di contrastare l'aumento dei costi energetici (caro bollette). Il Decreto Proroghe ha previsto di anticipare il termine ultimo per la compensazione dei crediti d'imposta energia e gas I e II trimestre dal 31/12/2023 al **16/11/2023**. Segue una tabella riepilogativa:

	1 trimestre 2023	2 trimestre 2023
Imprese non energivore	35%	10%
	F24 codice 7011 – anno di riferim. 2023	F24 codice 7016 – anno di riferim. 2023
Imprese non gasivore	45%	20%
	F24 codice 7013 – anno di riferim. 2023	F24 codice 7018 – anno di riferim. 2023

CONTRIBUTO STATALE PER COLONNINE ELETTRICHE DI RICARICA

Per aziende, liberi professionisti, privati e condomini

Le **aziende e i liberi professionisti** possono richiedere un contributo de minimis del 40% per le colonnine elettriche di ricarica acquistate dopo il 4 novembre 2021. I costi riconosciuti sono scaglionati in base alla capacità della colonnina di ricarica. Le domande per questo contributo potranno essere preparate e caricate sulla piattaforma www.invitalia.it a partire dal 26 ottobre 2023 e presentate a partire dal 10 novembre 2023 alle ore 10:00. Requisiti richiesti: SPID/CIE/CNS, firma digitale e accesso PEC.

Per i **privati e i condomini** è previsto un contributo pari all'80% della spesa per l'acquisto e la messa in opera di colonnine di ricarica acquistate ed installate nel periodo tra il 4 ottobre 2022 ed il 31 dicembre 2022. È previsto un limite massimo di contributo pari a euro 1.500 per i privati e pari a euro 8.000 per i condomini. Le domande per il contributo potranno essere presentate tramite la piattaforma www.invitalia.it a partire dal 19 ottobre 2023 alle ore 12:00 e non oltre il 2 novembre 2023 alle ore 12:00 (o fino all'esaurimento dei fondi disponibili). Requisiti richiesti: SPID/CIE/CNS, accesso PEC.

Le domande saranno elaborate in base all'ordine di ricezione da parte dell'agenzia menzionata. Ciò significa che anche i fondi disponibili (euro 87,5 milioni) saranno utilizzati nello stesso ordine e che i fondi disponibili saranno probabilmente esauriti se la domanda non è presentata in tempo utile. Tuttavia, questo contributo statale non è cumulabile con il contributo provinciale statale per l'installazione delle colonnine di ricarica.

IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA IN FATTURA

Una domanda e la risposta (poco gradita) dell'Agenzia delle entrate

Con risposta all'interpello n. 428 del 12/08/2022 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'addebito delle marche da bollo. Ha dunque chiarito che l'addebito della marca da bollo rientra nel fatturato del soggetto passivo. Quindi, per i liberi professionisti l'addebito della marca da bollo pari a 2 euro non può più essere effettuato tramite l'art. 15 (codice N1), invece deve essere aggiunto al rispettivo compenso e quindi regolato ai sensi del rispettivo regime IVA, cioè:

che le fatture, anche quelle forfettarie, sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, ossia al momento della loro formazione. Tra i documenti soggetti all'imposta di bollo ci sono anche le fatture con un importo superiore a 77,47 euro.

- per i liberi professionisti del regime forfettario agevolato, la marca da bollo addebitata va aggiunta al compenso. È fatturata con il codice N2.2 e quindi conta anche per la verifica del limite del regime forfettario (euro 85.000);
- per i liberi professionisti del regime semplificato, la marca da bollo addebitata va ugualmente aggiunta al compenso (su questa base maggiorata saranno calcolati il contributo previdenziale, l'IVA e la ritenuta d'acconto).

In linea di principio, l'imposta di bollo pari a 2 euro è dovuta su tutte le fatture non soggette a IVA che superano l'importo di euro 77,47. Ciò vale anche se l'IVA non è indicata solo per una parte della fattura, ad esempio per le spese di cassa del cliente, in caso quest'ultime superano l'importo massimo indicato.

QUALI SARANNO LE NOVITÀ DELLA LEGGE BILANCIO 2024?

A quanto pare non ce ne saranno tante: Si tratta di meri emendamenti a disposizioni esistenti che non rappresentano che un lavoro aggiuntivo senza però offrire un reale valore aggiunto.

Proroga anticipi - L'annunciata proroga del secondo anticipo del mese di novembre si applica solo alle imprese individuali ed ai liberi professionisti con un fatturato non superiore a euro 170.000 nel 2022. Gli anticipi saranno posticipati al 16 gennaio dell'anno successivo (*posticipati non annullati!*). Potranno essere suddivisi in cinque rate mensili fruttifere (tasso d'interesse del 4% annuo). Le disposizioni precedenti rimarranno in vigore per gli altri soggetti passivi (persone fisiche senza partita IVA) e per le società. Questa novità potrebbe già essere applicata retroattivamente agli anticipi del mese di novembre 2023.

Incentivo all'occupazione – L'importo deducibile dei costi salariali è aumentato del 20% con l'aumento del numero di dipendenti ed il conseguente aumento dei costi del personale. Sono previste diverse condizioni e requisiti per evitare abusi o violazioni.

Contributi investimenti – Innanzitutto, non sono stati presi in considerazione i contributi annunciati e l'aliquota Ires ridotta al 15% - ma potrebbe avvenire più tardi.

Abrogazione dell'agevolazione ACE – L'incentivo al capitale ACE sarà abrogato a partire dal 2024. Le eccedenze ACE non utilizzate degli anni precedenti saranno mantenute.

Rimpatrio dall'estero – L'aliquota Ires e l'imposta sul valore aggiunto Irap saranno ridotte alla metà per le imprese che trasferiscono la loro sede dall'estero (Paesi non UE e non SEE) in Italia. Ciò si applica anche alle società di persone e le imprese individuali. Quest'agevolazione sarà applicabile per una durata di sei anni. Le imprese non potranno trasferire la loro sede all'estero per una durata di cinque anni, pena la restituzione degli sgravi fiscali.

Residenza fiscale per imprese – Le disposizioni riguardanti la determinazione della residenza fiscale saranno adattate alle normative internazionali. Il luogo in cui si trova l'oggetto/scopo principale della società non rappresenta più la caratteristica più rilevante ma, invece, il luogo in cui viene svolta l'attività ordinaria/quotidiana.

Aliquota IRPEF – Si accorpano le prime due aliquote pari al 23 % ed al 25 %. Il primo scaglione (aliquota del 23 %) sarà quindi ampliato fino a euro 28.000.

L'aliquota IRPEF del 2024 prevede quindi una riduzione degli scaglioni ovvero delle aliquote da quattro a tre:

- 23 % per redditi fino a euro 28.000,
- 35 % per redditi tra euro 28.000 ed euro 50.000,
- 43 % per redditi superiori a euro 50.000.

Il beneficio fiscale per i redditi superiori a euro 28.000 sarà costantemente pari a euro 260.

Riduzione delle detrazioni fiscali – Il beneficio fiscale menzionato pari a euro 260 sarà controfinanziato da una rispettiva riduzione delle detrazioni fiscali per i redditi superiori a 50.000 euro annui. Si tratta di spese con una detrazione fiscale del 19 % (per esempio gli interessi sui mutui, le spese per le assicurazioni sulla vita, le tasse scolastiche e di iscrizione, gli affitti per gli studenti universitari nonché le donazioni a ONLUS o altre organizzazioni. Sono escluse le spese mediche.

Lavori di riqualificazione – Non sono previste modifiche, emendamenti o proroghe per i predetti lavori o per il bonus fiscale del 110 %. Al fine dell'assegnazione del bonus o dello sconto in fattura, i lavori devono essere completati entro il 31 dicembre 2023. Il bonus fiscale del 70% si applica ai lavori eseguiti nel 2023 – è, però, solo disponibile per i condomini mentre sono escluse le case unifamiliari.

Dipendenti del settore turistico – L'imposizione sostitutiva del 15% per i compensi aggiuntivi ai dipendenti per le ore di lavoro straordinario e festivo è confermata alle stesse condizioni anche per il 2024.

Retribuzione in natura – Le retribuzioni in natura esenti da imposte saranno aumentate da euro 258,23 a euro 1.000. Per i dipendenti con figli a carico ed un reddito non superiore a euro 4.000, la retribuzione in natura esente da imposte sarà aumentata a euro 2.000. In casi eccezionali, la retribuzione in natura potrà ancora essere concessa anche sotto forma di prestazioni in denaro, se quest'ultime vengono utilizzate per rimborsare le spese di elettricità, acqua e gas naturale. È anche possibile provvedere al pagamento dell'affitto e delle rate del mutuo per la prima casa.

Rivalutazione di partecipazioni e terreni edificabili – È stata rilanciata l'esenzione fiscale per il valore aggiuntivo di partecipazioni e terreni edificabili. Si applica ai beni detenuti come proprietà privata (e non come patrimonio aziendale) al 1° gennaio 2024. L'imposta sostitutiva, calcolata con riferimento al valore stimato giurato, rimane invariata al 16 %.

Residenza / domicilio fiscale – Non è più applicabile la presunzione legale di iscrizione all'anagrafe dei residenti, invece, ci si riferisce al centro degli interessi vitali con riferimento ai legami familiari. In futuro, per la residenza principale in Italia conterranno i singoli giorni e non solo i periodi consecutivi. Questo modello dovrebbe includere anche i cosiddetti "nomadi digitali".

Riduzione delle agevolazioni per il rimpatrio – Sono previste restrizioni significative per le agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori dipendenti che si trasferiscono in Italia ("rimpatriati"). A partire dal 2024,

l'agevolazione sarà ridotta dal 70 % (solo il 30 % era imponibile) al 50 %. È previsto un limite massimo del reddito pari a euro 600.000. Saranno esclusi gli imprenditori individuali. I lavoratori dipendenti rimpatriati devono aver vissuto all'estero per almeno tre anni (finora erano due anni). Devono impegnarsi a rimanere in Italia per almeno cinque anni (finora erano due anni). Prima, l'agevolazione si applicava ai lavoratori dipendenti in generale; in futuro si applicherà solo alle persone altamente qualificate. Generalmente, deve trattarsi di un nuovo rapporto di lavoro con un nuovo datore di lavoro che non faccia parte dello stesso gruppo di aziende. Il regolamento valido fino al 2023 sarà abolito, compresa la precedente possibilità di proroga.

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch

La presente circolare rappresenta un'offerta informativa non vincolante e ha finalità informative di carattere generale. Non si tratta di consulenza legale, fiscale o commerciale. Contor non si assume nessuna responsabilità in merito alla correttezza, attualità e completezza delle informazioni. In conformità con l'attuale regolamento generale sulla protezione dei dati desideriamo informarVi che, nell'ambito del nostro lavoro, Vi invieremo circolari ed elenchi di scadenze non vincolanti in cui Vi informiamo sui nuovi sviluppi nell'ambito del diritto tributario e commerciale nonché sulle scadenze e adempimenti fiscali. Se non desiderate più ricevere tali informazioni, potete opporVi in qualsiasi momento inviando un messaggio a post@contor.it